

**CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, AGRICOLTURA, ARTIGIANATO**  
**BARI**  
**COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**  
**VERBALE N. 18**

L'anno 2014, il giorno 30 del mese di giugno, alle ore 09,00 nei locali della C.C.I.A.A. di Bari, si è riunito, per auto convocazione, il Collegio dei revisori dei conti nelle persone di:

- dott. Giuseppe Mongelli – componente effettivo con funzioni di presidente;
- prof. Stefano Dell'Atti – componente effettivo;
- avv. Domenico Marcello La Selva – componente effettivo.

Il Presidente, constatato il numero legale dei presenti, dichiara valida la riunione e procede alla trattazione dell'ordine del giorno:

1) esame e certificazione dell'ipotesi di accordo decentrato integrativo del personale dirigenziale CCIAA anno 2012

\* \* \* \*

1) esame e certificazione dell'ipotesi di accordo decentrato integrativo del personale dirigenziale CCIAA anno 2012

**VISTI**

- gli artt. 40, comma 3 sexies, e 40-bis, comma 1, D.lgs n. 165/2001;
- l'art. 5, 3° comma, del CCNL di comparto del 23.12.1999;

**ESAMINATA**

l'ipotesi di accordo decentrato integrativo per il personale camerale dirigenziale per l'anno 2012, trasmesso con nota del Segretario Generale n. 228702 del 20.05.2014;

**RAVVISATA**

la necessità di chiedere chiarimenti trasmessi con nota del Collegio inviata tramite mail del 2 giugno 2014 avente il seguente contenuto:

- Per quanto attiene al rilevante ammontare delle risorse iscritte nella sezione – risorse stabili, pari ad €. 512.084,00, si chiede di documentare e chiarire i presupposti, i parametri utilizzati, ecc. indicati nell'art. 26, 3° comma, del CCNL del 23/12/1999, nella considerazione che dalla relazione sulla valutazione della dirigenza camerale, redatta dall'OIV e trasmessa con nota prot. 30107 del 27.05.2014, non si evince una specifica illustrazione delle condizioni e presupposti legittimanti il permanere del processo di riorganizzazione dell'Ente al fine di implementare il livello qualitativo e quantitativo, avviato con la Determinazione presidenziale n. 3 del 29.12.2010. posto che l'attivazione di nuovi servizi o processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti, senza incrementi della dotazione organica dirigenziale, è richiesta l'effettiva attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti. Solo se l'aumento delle risorse è correlato a reali, stabili e significativi incrementi dei servizi e, quindi, delle competenze e delle responsabilità delle funzioni dirigenziali interessate, allora l'incremento potrà essere confermato anche per gli anni successivi. L'aumento del trattamento retributivo accessorio del personale con qualifica dirigenziale, pertanto, non può dipendere da una decisione unilaterale dell'Amministrazione, che decida di riconoscere un peso maggiore ad alcune funzioni, in mancanza di accertati e dimostrati incrementi delle funzioni che a quei dirigenti sono demandate. Di conseguenza,

*M*

*SD*

1

l'incremento delle risorse può essere inserito nel fondo, e confermato per gli anni successivi, solo laddove esso sia correlato a reali, stabili e significativi incrementi dei servizi (ad esempio, per effetto di un trasferimento o di una delega di funzioni da parte di un ente sovraordinato), e, quindi, delle competenze e delle responsabilità delle funzioni dirigenziali interessate, non essendo sufficiente, a tal fine, solo la semplice ridefinizione del "peso" economico delle medesime funzioni. La stabilizzazione delle risorse in esame non può essere suffragata dalla semplice affermazione secondo cui l'ente raggiunge costantemente e, in via ordinaria, un più elevato livello dei servizi.

- chiarimenti relativamente alle risorse allocate nel Fondo per la retribuzione di posizione nella considerazione che trattasi di importi che superano i livelli massimi indicati nell'art. 27, 2° comma, del CCNL del 23.12.1999 e che lo stesso articolo, al comma 5, modificato dall'art. 24 del CCNL del 22/2/2006, sancisce: "Gli enti del comparto, con strutture organizzative complesse approvate con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, che dispongano delle relative risorse, possono superare il valore massimo della retribuzione di posizione indicato nel comma 2". La possibilità di derogare all'importo fissato nel CCNL, prevista dal comma citato, è subordinata alla presenza di "strutture organizzative complesse approvate con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti" ed alla disponibilità delle relative risorse. La problematica è stata oggetto di attenzione in sede di sottoscrizione del contratto collettivo del 14/05/2007, relativo al biennio economico 2004-2005. Gli articoli 6 e 7 sollecitano una complessiva e approfondita rivisitazione dell'attuale sistema di finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato al fine di pervenire a meccanismi più semplici e certi di determinazione delle risorse finanziarie da destinare agli istituti del trattamento economico accessorio dei dirigenti. In particolare, l'art. 7 prevede, per le Camere di Commercio, che "la definizione dei criteri generali relativi all'individuazione dei parametri per la graduazione delle funzioni dirigenziali e delle connesse responsabilità, rilevanti ai fini della retribuzione di posizione, avverrà tenendo anche conto del posizionamento degli indicatori di efficienza e qualità dei servizi in base alle metodologie di cui al regolamento di amministrazione e contabilità vigente" (decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254). In particolar modo i chiarimenti sono richiesti per le funzioni dirigenziali non apicali posto che da ultimo, la magistratura contabile ha preso a sindacare le ipotesi di applicazione dell'istituto (Cfr. la sentenza della Corte dei conti, Sezione Lazio, n. 714 del 12 aprile 2011, che condanna "l'illecita utilizzazione di risorse finanziarie pubbliche" sulla base dell'assorbente considerazione per cui "ancorché il concetto di complessità non sia normativamente agganciato a parametri obiettivi dai quali evincere la conformità e l'adeguatezza delle scelte dell'Organo di governo dell'ente in ordine sia alla decisione di riconoscere l'esistenza o la sopravvenienza di tale requisito, che giustifica gli incrementi della retribuzione di posizione dei dirigenti anche in deroga al valore massimo consentito (art. 27, comma 5, CCNL), non è ammissibile che tale discrezionalità non sia vincolata a fatti modificativi della struttura organizzativa di obiettiva riscontrabilità".

#### VISTI

i chiarimenti forniti dall'Ente con nota n° prot. 36151 del 27.06.2014.

#### RICHIAMA E RACCOMANDA

- il puntuale rispetto dell'art. 26, 3° comma, del CCNL del 23/12/1999, secondo anche gli orientamenti manifestati dall'ARAN (All orientamenti applicativi), che rammenta come "...Al fine di evitare applicazioni contrattuali suscettibili di essere censurate dagli





uffici ispettivi del Ministero dell'Economia (come di recente sempre più spesso si sta verificando nella prassi degli enti, per gli abusi emersi con riferimento a tale disciplina contrattuale anche con riferimento all'area della dirigenza), nel ribadire il carattere non semplice della procedura per la corretta applicazione dell'art.26, comma 3, del CCNL del 23.12.1999, per gli effetti non connessi all'incremento della dotazione organica della dirigenza, si consiglia comunque di tenere conto, per quanto estensibili a questa fattispecie, anche delle ampie e dettagliate indicazioni già fornite in materia, relativamente all'analoga regolamentazione contenuta nell'art.15, comma 5, del CCNL dell'1.4.1999 per l'incremento delle risorse decentrate del personale non dirigente, con gli orientamenti applicativi **RAL076 e RAL077**, pubblicati sul sito istituzionale: [www.aranagenzia.it](http://www.aranagenzia.it), Orientamenti Applicativi, Comparti, Regioni ed Autonomie locali, Trattamento economico accessorio, Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività. A tal riguardo appare necessario che siano rispettate alcune condizioni e presupposti imprescindibili che vedono necessariamente:

- gli atti mediante i quali l'Ente ha approvato l'incremento del fondo devono risultare dettagliatamente motivati e l'attivazione di nuovi servizi deve tenere conto:
  1. dell'analisi dei bisogni dell'utenza;
  2. dell'individuazione degli obiettivi da conseguire con fissazione degli standard di risultato e dei tempi di realizzazione;
  3. della preventiva approvazione dei criteri di verifica dei risultati;
  4. anche nella quantificazione delle risorse i criteri seguiti non devono risultare generici e limitati alla dichiarazione di esistenza di sufficienti disponibilità di bilancio. Una corretta applicazione della norma deve tener conto della rilevanza dei risultati attesi e indurre ad una individuazione delle risorse secondo criteri trasparenti e ragionevoli, analiticamente illustrati nella relazione tecnico finanziaria da allegare al contratto decentrato.
- A tenere in debita considerazione l'orientamento del MEF – Servizi ispettivi di finanza pubblica - (espresso nelle risultanze delle indagini svolte in materia di spese di personale del comparto regioni ed enti locali) che relativamente alla problematica sui limiti alla retribuzione di posizione e la "complessità" degli enti e specificatamente per le Camere di Commercio "la definizione dei criteri generali relativi all'individuazione dei parametri per la graduazione delle funzioni dirigenziali e delle connesse responsabilità, rilevanti ai fini della retribuzione di posizione, avverrà tenendo anche conto del posizionamento degli indicatori di efficienza e qualità dei servizi in base alle metodologie di cui al regolamento di amministrazione e contabilità vigente" (decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254) ha affermato quanto segue: "...non risulta che gli indicatori citati siano ancora operativi; ciò non ha però impedito ad alcuni enti di procedere a modifiche, in aumento, delle retribuzioni di posizione dei dirigenti. In molti dei casi riscontrati, l'assunzione di provvedimenti in tal senso deve ritenersi non conforme alla norma contrattuale per il fatto che la pesatura delle retribuzioni di posizione dei dirigenti camerali è stata effettuata in assenza di indicatori di efficienza e qualità dei servizi, la cui definizione è stata demandata dal nuovo regolamento di contabilità delle Camere di commercio ad un'apposita Commissione. Lo stesso articolo 7 esplicita le finalità del vincolo appena ricordato, ovvero la diffusione di sistemi di gestione coerenti con il sistema a rete delle Camere di commercio. Tale finalità è stata ribadita e chiarita nella Relazione tecnica illustrativa al CCNL 14/05/2007, nella quale si legge che "La norma intende perseguire l'obiettivo di assicurare che le Camere di commercio – nell'assumere le autonome determinazioni in ordine a retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza –

*improntino la loro azione ad uniformità delle logiche di fondo che devono ispirare tali decisioni". Dal combinato disposto del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254, e dell'articolo citato, discende la non modificabilità delle retribuzioni di posizione dei dirigenti camerali in assenza degli indicatori di efficienza, efficacia e qualità dei servizi volti a consentire il confronto tra gli enti del sistema tenendo conto del posizionamento della singola Camera, sia rispetto al trend nazionale sia a quello di Camere omogenee o comunque confrontabili. E' opportuna la sollecita definizione di quanto previsto negli artt. 6 e 7 del citato CCNL biennio 2004-2005, anche al fine di evitare rilevanti e ingiustificate differenziazioni in ordine all'ammontare della retribuzione di posizione di dirigenti di Camere omogenee o, comunque, equiparabili, sulla base di indicatori e parametri che definiscano in maniera chiara e non soggetta a valutazioni del tutto discrezionali le modalità di determinazione delle retribuzioni di che trattasi."*

#### **VERIFICATA**

- la conformità degli schemi delle relazioni alle indicazioni di cui alla circolare del MEF-RGS n. 25 del 19.07.2012 e il rispetto con particolare riferimento ai vincoli di cui all'art. 9, comma 2 -bis della legge n. 122/2010, e dei criteri di determinazione dei fondi in base alle disposizioni normative di finanza pubblica di contenimento degli oneri del personale indicati nella circolare del MEF-RGS n. 12 del 15 aprile 2011;
- che la CCIAA di Bari ha approvato con Delibera di Giunta che ha dato attuazione al "Piano della performance" con delibera di Giunta n.273 del 28.12.2012.

#### **ESPRIME**

**Parere favorevole** all'ipotesi di accordo decentrato integrativo per il personale camerale dirigenziale per l'anno 2012 e contestualmente

#### **CERTIFICA**

la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata con i vincoli di bilancio dell'Ente.

\* \* \*

La riunione si chiude alle ore 11,00.

Copia del presente verbale, viene inviata al Presidente della CCIAA.

Letto, approvato e sottoscritto.

Dott. Giuseppe Mongelli - Presidente del Collegio dei Revisori

Avv. Domenico Marcello La Selva - Componente effettivo

Prof. Stefano Dell'Atti - Componente effettivo

